

IN BREVE n. 020-2016
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE 2015 e 2016

anno	me se	TFR maturato fino al periodo compreso tra	coefficiente di rivalutazione (%)
2016	aprile	15 apr - 14 mag	0,5000
2016	marzo	15 mar - 14 apr	0,3750
2016	febbraio	15 feb - 14 mar	0,2500
2016	gennaio	15 gen - 14 feb	0,12500
2015	dicembre	15 dic 2015 - 14 gen 2016	1,5000
2015	novembre	15 nov - 14 dic	1,3750
2015	ottobre	15 ott - 14 nov	1,3901
2015	settembre	15 set - 14 ott	1,1250
2015	agosto	15 ago - 14 set	1,2803
2015	luglio	15 lug - 14 ago	1,015187
2015	giugno	15 giu - 14 lug	0,960280
2015	maggio	15 mag - 14 giu	0,765187
2015	aprile	15 apr - 14 mag	0,570093
2015	marzo	15 mar - 14 apr	0,375000
2015	febbraio	15 feb - 14 mar	0,25000
2015	gennaio	15 gen - 14 feb	0,1250
2014	dicembre	15 dic 2014 - 14 gen 2015	0,1500

Ad aprile ancora calo dei prezzi: **terzo mese consecutivo di deflazione.**

Secondo l'Istat l'indice dei prezzi al consumo in aprile registra una variazione del -0,1% su base mensile e una diminuzione su base annua dello 0,5%.

DEFLAZIONE - tendenza diffusa e persistente alla diminuzione dei prezzi (un fenomeno di contrazione o di rallentamento dell'attività economica o del reddito)

L'AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA

In una circolare le risposte a Caf e operatori su oneri e detrazioni

Le spese per la mensa scolastica possono essere detratte in dichiarazione dei redditi anche se il servizio è fornito dal Comune o da altri soggetti terzi rispetto alla scuola, purché il bonifico o la ricevuta di pagamento contenga anche i dati dell'alunno e della scuola. Poiché non erano state ancora fornite istruzioni in materia, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che nel caso in cui la documentazione dei pagamenti del servizio mensa per il 2015 sia incompleta, basterà annotare i dati relativi all'alunno o alla scuola sul documento di spesa. Sono queste alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 18/E, con cui l'Agenzia fornisce le risposte ad alcuni quesiti relativi alle spese detraibili formulati dai Caf e dagli operatori del settore.

Installazione dei sistemi di contabilizzazione del calore nei condomini - Nella circolare, l'Agenzia chiarisce in che misura sono agevolabili le spese per l'installazione di contatori individuali nei condomini al fine di misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda delle singole unità immobiliari o di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Queste spese sono ammesse alla detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in quanto sono finalizzati al conseguimento di risparmio energetico (per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, la detrazione è pari al 50% per un importo massimo di spesa di 96mila euro). Le Entrate specificano che queste spese danno diritto alla detrazione più vantaggiosa prevista per interventi di riqualificazione energetica (pari al 65% della spesa su un massimo di 30mila euro) nel caso in cui l'installazione avviene insieme alla sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.

Bonus Irpef nei modelli UnicoPf/2016 e 730/2016 - Qualora il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti ovvero per i ricercatori e i docenti, il contribuente può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi. A tal fine i contribuenti devono indicare nella casella "Casi particolari" (nella quadro C del modello 730/2016 oppure quadro RC del modello Unico Pf 2016):

- il codice "1" se vogliono fruire in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti
- il codice "2" se vogliono fruire in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i docenti e ricercatori

Spese sanitarie e spese di istruzione - Come chiarito nella circolare n. 3/E del 2016, le spese per la mensa scolastica rientrano tra le spese di istruzione scolastica e pertanto sono agevolabili anche se il servizio è fornito da soggetti diversi dalla scuola. Per fruire dell'agevolazione, nella causale del bonifico o del bollettino postale andranno indicati il servizio mensa, il nome e cognome dell'alunno e la scuola di frequenza. I contribuenti che pagano il servizio in contanti o con altre modalità diverse dal bonifico (es. bancomat o buoni mensa), dovranno chiedere alla scuola o al soggetto che riceve il pagamento un'attestazione che certifichi l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno e i dati dell'alunno. L'Agenzia chiarisce che sia la domanda del contribuente sia l'attestazione sono esenti da imposta di bollo. Il documento di prassi risponde anche alle numerose richieste di chiarimento in materia di spese sanitarie. In particolare, le spese effettuate all'estero per la crioconservazione degli ovociti e degli embrioni sono detraibili solo se eseguite per finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera autorizzata o da un medico specializzato italiano.

**IN ALLEGATO A PARTE – INPS Circolare 3/E del 02.03.2016 (documento 103)
Circolare 18/E del 16.05.2016 (documento 104)**

L'EVASIONE DELLA VERGOGNA - L'ULTIMA TABELLA DELLA

DICHIARAZIONE DEI REDDITI (pubblicata da Dirstat) dal sito di Franco Abruzzo

E' stato pubblicato a marzo 2016, il reddito complessivo ai fini IRPEF denunciato dagli italiani nel 2015 per il 2014. Risulta una evasione tendenzialmente aggravata e un inasprimento dell'Agenzie delle Entrate nel controllare i redditi superiori annualmente a 50 mila euro, senza adoperare la stessa solerzia per accertare le evasioni vere.

Per non ripetere la tabella già pubblicata segnaliamo i concetti salienti sulla nuova rilevazione:

- 1.** Il reddito medio è stato di 20.320 euro lordi all'anno rispetto ai 20.070 dichiarati nel 2014 (per il 2013), per un totale di 817 miliardi di euro di IRPEF pagata.
- 2.** Il 4% dei contribuenti guadagna più di 50 mila euro all'anno e paga il 35% dell'IRPEF totale cioè circa 300 miliardi di euro all'anno. *(Su questa fascia si accanisce ulteriormente l'Agenzia delle Entrate).*
- 3.** La metà dei contribuenti non supera 16.430 euro all'anno complessivo, e tra costoro circa 10 milioni di "autonomi" (tra cui possibili e probabili evasori) riscuotono anche "benefit" (tickets sanitari, tasse scolastiche, gratuità mezzi pubblici, niente addizionali) con uno sperpero complessivo di 60-70 miliardi di euro all'anno, fra tasse evase e benefit.
- 4. Complessivamente lavoratori dipendenti e pensionati coprono l'82% delle entrate e gli altri il 18% .**
- 5.** Solo l'0,09% dei contribuenti (19.081 persone) dichiara oltre 300 mila euro l'anno, fra i quali moltissimi a reddito fisso e qualche professionista.
- 6.** A parte gli autonomi "poveri" quelli più ricchi guadagnano annualmente 35.570 euro (al lordo) e gli imprenditori (ditte individuali) appena 18.260 euro.
- 7.** 10 milioni di contribuenti non pagano l'IRPEF (cifra identica al 2013) perché guadagnano troppo poco (1 contribuente su 4!).
Perché su di essi non indaga l'Agenzia delle Entrate?

ALTRI DATI

Contraffazione: 13 miliardi di euro all'anno e almeno 15 miliardi di evasione (IRPEF e IVA) con 110.000 posti di lavoro in meno che si aggiungono ai 300 mila posti di cui alla denuncia del Presidente Mattarella.

PIL: 7,5 in meno per l'evasione fiscale generale e 2,5 con la contraffazione (totale 10 punti).

IVA: (certificata dalla Corte dei Conti) : evasione 40 miliardi su base annua.

Corruzione, riciclaggio e varie: 70 miliardi di euro all'anno.

Sanità e ASL: la corruzione sottrae fino a 6 miliardi l'anno all'innovazione e alle cure dei pazienti.

da **Quotidiano Sanità**

REPERIBILITÀ. "AL PROFESSIONISTA IN PRONTA DISPONIBILITÀ ATTIVA SPETTA OBBLIGATORIAMENTE IL GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE SENZA NECESSITÀ DI UNA SUA RICHIESTA". LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Il problema nasce all'interno del contratto collettivo nazionale della dirigenza medica del 2005 ma le considerazioni valgono anche per il contratto del comparto. Nella pronta disponibilità passiva effettuata nel giorno di riposo settimanale il lavoratore, invece, ha diritto, dietro sua richiesta, a un giorno di riposo compensativo "senza riduzione del debito orario" vedendosi costretto comunque a garantire l'orario di lavoro "normale".

I contratti stabiliscono che in caso di chiamata il lavoro può essere retribuito come straordinario o essere fruito come recupero orario. Infine, nel caso in cui la chiamata (in

pronta disponibilità attiva), avvenga nel giorno di riposo settimanale al lavoratore “spetta” un giorno di riposo compensativo nella settimana successiva “senza riduzione del debito orario”. Quindi in caso di chiamata nel giorno festivo o nel giorno libero settimanale la settimana successiva il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo mantenendo però l’obbligo complessivo del “debito orario” settimanale di 36 o 38 ore a seconda della tipologia contrattuale.

In particolare, dunque:

- ✓ nella pronta disponibilità passiva effettuata nel giorno di riposo settimanale il lavoratore ha diritto, dietro sua richiesta, a un giorno di riposo compensativo, “senza riduzione del debito orario” vedendosi costretto comunque a garantire l’orario di lavoro “normale”;
- ✓ in caso di pronta disponibilità attiva, seguita quindi da chiamata, sempre svolta nel giorno di riposo settimanale, l’azienda “deve” comunque garantire il giorno di riposo nella settimana successiva, anche senza una specifica richiesta del dipendente in quanto diritto “indisponibile”. Anche in questo caso il debito orario deve essere assolto.

Leggi l’articolo di Luca Benci, giurista, in: http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=39695&fr=n

IN ALLEGATO A PARTE - CORTE CASS. Sentenza n.5465/2016 (documento 105)

CONCORSO PER LA MEDICINA GENERALE

Sulla G.U. (serie IV Speciale Concorsi ed Esami n. 35, del 3 maggio 2016) è stato pubblicato l’avviso relativo all’avvenuta pubblicazione dei bandi regionali e provinciali per l’ammissione al concorso di formazione specifica in Medicina Generale - triennio 2019/2019 (All. n. 1).

Ultimo giorno utile per l’invio delle domande 3 giugno 2016.

VENTIQUATTRO MESI DI ATTESA DEL TFS da Sole 24 ore - risposta 1662 a cura di Aldo Ciccarella

D - Sono dipendente di un' Asp (Azienda sanitaria provinciale), nato a luglio 1952, collocato a riposo dal 1 o marzo 2015, con richiesta di trattamento pensionistico anticipato, in quanto rientrante nella categoria "lavoratori beneficiari della salvaguardia di cui agli articoli 11 e 11-bis del 01102/2013, convertito con modificazioni dalla legge 124/2013". Ho raggiunto nel luglio 2012 il requisito di legge di cui sopra (60 anni e 36 anni di contributi), cioè quota 96. Non avendo tuttora ricevuto la liquidazione (Tfs, trattamento di fine servizio), vorrei sapere quando mi potrà essere corrisposta.

R - Si ritiene che il pagamento del Tfs avverrà dopo 24 mesi dalla cessazione dal servizio, in quanto la risoluzione del rapporto d'impiego è avvenuta per dimissioni volontarie dopo il 31 dicembre 2013. Infatti, la disciplina dei termini di pagamento dei Tfs/Tfr per i dipendenti pubblici, contenuta nell'articolo 3 della legge 144/1997 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che, in caso di cessazione dal servizio per dimissioni volontarie dopo il 31 dicembre 2013, il pagamento non può avvenire prima di 24 mesi, con riferimento a chi ha maturato il diritto a pensione sia entro che dopo tale data, come, d'altronde, comunicato dall'Inps al punto 3.3 della circolare 73 del 5 giugno 2014.

PRECISAZIONI SUI PAGAMENTI TFS e TFR NELLA PA

La manovra Tremonti bis prevede che il TFS ed il TFR, cessato rapporto di lavoro, slittino di 6 mesi in caso di pensioni di vecchiaia (ora con la legge di stabilità 2014 portati a 12 mesi) o assimilate e di 2 anni in caso di pensioni di anzianità, con pagamento dilazionato della liquidazione del pubblico dipendente in 3 anni a seconda degli importi (fino a 90 mila euro entro i termini prefissati, da 90 a 150 mila euro al secondo anno, oltre 150 mila euro al terzo anno). Attualmente le dilazioni sono state corrette con la legge di Stabilità 2014 in meno 50, da 50 a 100, oltre 100 mila.

Tali dilazioni vanno aggiunte ai tempi tecnici: nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza oppure per collocamento a riposo di ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione oppure per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente, l'ex INPDAP è tenuta a corrispondere entro 3 mesi il trattamento di fine servizio avendo ricevuta la relativa documentazione dall'amministrazione competente cioè dall'ufficio previdenza dell'ente di appartenenza del lavoratore. Il tempo previsto per la trasmissione è di 15 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Invece nei casi di destituzione o di dimissioni prima dei limiti di anzianità o servizio sono previsti ulteriori 6 mesi.

MOTIVO DELLA CESSAZIONE	ex INPDAP: TEMPI DI PAGAMENTO decorsi i termini spetta il pagamento degli interessi legali ex art.3 legge 140/1997 i provvedimenti Tremonti: (*) art.12 c.7-9 DL 78/2010 (**) art.1 c.22-23 DL 138/2011 legge di stabilità 2014 art.1 c.484
Inabilità o decesso	105 giorni dalla cessazione (*)
Limiti di età o di servizio	non prima di 180 giorni e non oltre 270 giorni dalla cessazione aumentati di 6 mesi per la legge di stabilità 2014 (*) (**)
Destituzione, dimissioni prima dei limiti di anzianità o di servizio, altre cause di decadenza	non prima di 24 mesi e non oltre 27 mesi dalla cessazione (*) (**)

(*) la dilazione dei pagamenti con la manovra della legge di stabilità 2014 è: fino a 50mila euro primo pagamento entro i termini fissati, oltre i 50 e entro i 100mila euro in un secondo scaglione dopo 1 anno, oltre i 100mila euro un terzo scaglione dopo un ulteriore anno.

(**) per le pensioni di vecchiaia slittamento di ulteriori sei mesi per la legge di stabilità 2014 e per le pensioni anticipate rimane lo slittamento di 24 mesi.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.73 del 5.06.2014 (documento 106)

GLOSSARIO - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO (Tfr) mpe

Emolumenti percepiti dal lavoratore dipendente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, in misura proporzionale alla retribuzione annuale e alla durata del rapporto.

GLOSSARIO - INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO (Ips) mpe

L'indennità premio di servizio, (Ips), è una somma di denaro corrisposta al lavoratore iscritto all'Inps (ex Inadel) all'atto della cessazione dal servizio. Va inoltrata domanda e si prescrive dopo cinque anni dal momento in cui è sorto, sia per gli iscritti sia per i loro superstiti.


L'indennità premio di servizio originariamente era erogata dall'INADEL ai sanitari e agli altri lavoratori dipendenti degli enti locali come prestazione assicurativa previdenziale su base mutualistica, essendo regolata da apposita normativa, erogata non dal datore di lavoro, ma da altro ente, con concorso contributivo da parte del lavoratore.

Doveva servire ai normali bisogni del lavoratore per il periodo intercorrente tra la cessazione dell'ultima retribuzione per risoluzione del rapporto di lavoro e il primo rateo di pensione.

Il trattamento di fine rapporto (Tfr) dei lavoratori privati, considerato come retribuzione differita, è pagata direttamente dal datore di lavoro, senza alcun concorso contributivo da parte del lavoratore, in base a normative generali.

La legge 335/95 avrebbe dovuto omogeneizzare subito i due istituti; tuttavia l'omogeneizzazione ha subito vari rinvii nella sua piena attuazione per gli oneri economici che ne sarebbero derivati.

I nuovi assunti, a partire dal 1 gennaio 2001, non hanno più diritto al trattamento del premio di servizio, ma al trattamento di fine rapporto, detto comunemente Tfr, considerato come retribuzione differita, pur continuando ad essere sottoposti (in maniera discriminante e forse illegittima) ai versamenti contributivi come se fossero a indennità premio di servizio. Motivo: non creare disparità di trattamento economico coi Colleghi di pari grado e anzianità...cioè mantenere la cosiddetta «invarianza economica» (Dpcm 20.12.1999 art.1 c.3)...differente e vera disparità però invece nell'erogazione a termine del trattamento !?!?!?



IN ALLEGATO A PARTE - DPCM del 20.12.1999 (documento 107)

dal sito di Franco Abruzzo

PENSIONATI - LA PAGLIUZZA E LA TRAVE di Guglielmo Gandino

In Italia il problema epocale sembra sia costituito soprattutto da quei 991.800 pensionati (dato INPS 2014) che percepiscono un assegno lordo mensile superiore a 3.000 euro lordi. Bisogna essere (invece) capaci di realizzare una rigorosissima lotta all'evasione fiscale e contributiva, accompagnata da tagli impietosi alla spesa pubblica improduttiva. Meno avvocati azzeccarbugli e molti più funzionari all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza opportunamente addestrati per perseguire con estrema severità (e senza riguardo alla privacy) i presunti colpevoli di reati fiscali.

Testo in <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=20762>

NIENTE IRAP PER IL MEDICO CON DIPENDENTE

Cassazione Civile Sezioni Unite - sentenza n. 9451 del 6 ottobre 2015 pubblicata il 10 maggio 2016: sono esonerati dall'Irap molti professionisti con dipendente in studio; non sussiste infatti «autonoma organizzazione» se il professionista ha un solo dipendente con mansioni di segreteria o solo esecutive.

In particolare:

"con riguardo al presupposto dell'IRA190, il requisito *dell'autonoma organizzazione* - previsto dall'art.2 del D.lgs. 15 settembre 1997,n.446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo *l'id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive".

PENSIONI - BLOCCO PEREQUAZIONE AUTOMATICA

Tre Tribunali (Palermo, Brescia e Milano) e tre sezioni regionali della Corte dei Conti (Emilia Romagna, Marche e Abruzzo) hanno già rinviato alla Corte Costituzionale il problema del mancato rispetto della Sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015 per il blocco della perequazione automatica sui trattamenti di pensione 2012 e 2013, ritenuto illegittimo.

Il Consiglio Regionale della Toscana ha inoltre approvato una mozione che impegna la Giunta Regionale ad adoprarsi presso il Governo per l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale. Di recente (18 maggio 2016) anche il Consiglio regionale del Veneto, dopo quello della Toscana, ha "impegnato" unanime la Giunta regionale "a sollecitare il Governo ad intervenire rapidamente al fine di dare piena ed effettiva attuazione alla sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale.

Numerose sono gli atti di diffida in corso !!! ... e i pensionati sperano che finalmente vengano rispettati i loro diritti.

RIFLESSIONI di STEFANO BIASIOLI

La ghenga europea si è dimostrata meno matrigna del previsto ed ha concesso all'Italia, per questo 2016, un "bonus" di 14 miliardi.

Renzi, al solito, ha fatto i salti di gioia, come se questi miliardi fossero stati REGALATI all'Italia. Non lo sono, sono solo DENARI A DEBITO, che dovrebbero essere impiegati per fare uscire l'Italia dalla pesante stagnazione. DENARI A DEBITO, che si aggiungono al macigno del debito pubblico, che continua a crescere, senza freno, nonostante le stangate del Premier ai pensionati pubblici, a chi lavora nel pubblico, ai soliti noti.

Il debito cresce, insieme agli impegni finanziari che dovranno essere rispettati negli anni a venire, a partire dal 2017.

Una piccola riflessione. 14 miliardi sono la cifra che Renzi avrebbe dovuto restituire ai pensionati, se avesse rispettato integralmente la sentenza n°70/2015 della Consulta. E...invece...14 miliardi di debito ulteriore, per fare ripartire i consumi in Italia. Come ? Come, se i contratti pubblici sono

bloccati fino al 2019? Come, se non c'è un serio piano Marshall che faccia ripartire il settore dell'edilizia, delle costruzioni, dei trasporti?

Come? Se non c'è un serio e pluriennale programma a sostegno delle famiglie, della disabilità, del turismo e dell'educazione?

"Una fase meravigliosa del nostro Paese", ha detto Renzi, oggi. Ma dove vive il Premier? Sul "cloud" o in terra? In cielo o in mezzo alla gente?

Tra un industriale e l'altro? Tra una banca e l'altra?

Meraviglioso... un Paese in cui il PIL cresce dell'1,1% (forse), ossia almeno il 50% in meno della media UE?

Flessibilità a termine, ci concede l'Europa. Ma, a mesi, lo stesso Renzi dovrà trovare almeno 10 miliardi, per evitare l'aumento secco dell'IVA.

Dove li troverà, questi miliardi? Tagliando ancora le pensioni? Disattendendo ancora una volta le nuove sentenze della Corte Costituzionali sui tagli pensionistici?

SSN e MEDICO DI FIDUCIA

Il cittadino ha diritto di scegliere il medico di fiducia del SSN nell'ambito del distretto.

Tuttavia sono possibili delle deroghe.

E previsto infatti dall'Accordo Collettivo Nazionale nel limite del 5% la scelta in deroga di un medico iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito è residente, per esplicita richiesta di prosecuzione del rapporto fiduciario da parte dell'assistito, o quando la scelta sia o diventi obbligata, oppure quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità la residenza dell'assistito graviti su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolano la normale erogazione dell'assistenza.

Vedi "Diniego all'iscrizione presso un medico di base di altro distretto" di avv.E.Grassini in DoctorNews giovedì 19 maggio 2016

<http://www.doctor33.it/diniego-alliscrizione-presso-un-medico-di-base-di-altro-distretto/diritto-sanitario/news--36142.html?xrtid=XXRALAYTSYTTSTXSYCPACXV>

AGENZIA ENTRATE - CIRCOLARE OMNIBUS PER LE NOVITA' FISCALI COLLA STABILITA' 2016

Con la circolare 20E del 18 maggio 2016 (Commento alle novità fiscali. Legge 28 dicembre 2015 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*. Primi chiarimenti)

L'Agenzia delle Entrate prende in esame le novità tributarie introdotte dalla legge di Stabilità 2016.

PREMESSA

CAPITOLO I: NOVITA' IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI RIGUARDANTI LE PERSONE FISICHE

- 1. esenzione borse di studio per la mobilità internazionale - erasmus plus (comma 50)**
- 2. esenzione borse di studio erogate dalla provincia autonoma di bolzano (commi 51 e 52)**
- 3. qualificazione del reddito per soci delle cooperative artigiane (comma 114)**
- 4. no tax area percipienti redditi di pensione (comma 290)**
- 5. proroga delle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (comma 74)**
- 6. cessione della detrazione ai fornitori che hanno effettuato interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici 11**

- 7. estensione della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici agli istituti autonomi per le case popolari (iacp) (comma 87)
 - 8. detrazione per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali (comma 88)
 - 9. credito d'imposta per la videosorveglianza (comma 982)
 - 10. acquisto immobili residenziali: la nuova detrazione irpef del 50 per cento dell'iva pagata al costruttore – la nozione di impresa costruttrice
 - 10.1 la tipologia di immobili agevolabili – la pertinenza
 - 10.2 il cumulo con altre detrazioni
 - 10.3 trattamento fiscale degli acconti
 - 11. rideterminazione del costo o valore di acquisto di titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché di terreni edificabili e con destinazione agricola (commi 887 e 888)
- CAPITOLO II: NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI RIGUARDANTI LE IMPRESE**
- 1. riduzione aliquota ires (comma 61)
 - 2. modifiche al regime di imposizione sostitutiva di cui all'articolo 15, commi da 10 a 12, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (commi 95 e 96)
 - 3. tassazione dell'attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali (comma 910)
- CAPITOLO III: NOVITÀ IN MATERIA DI IVA**
- 1. estensione del reverse charge alle prestazioni rese dai consorziati al consorzio (comma 128)
 - 2. marina resort (comma 365)
 - 3. cessioni gratuite (comma 396)
 - 4. aliquota ridotta iva per i prodotti editoriali in formato elettronico (comma 637)
- CAPITOLO IV: NOVITÀ IN MATERIA DI IRAP**
- 1. esclusione della soggettività passiva, ai fini irap, in capo a taluni soggetti (comma 70)
 - 2. lavoratori stagionali (comma 73)
 - 3. irap medici (comma 125)
- CAPITOLO V: NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI**
- 1. credito d'imposta scuola (c.d. "school bonus") (comma 231)
 - 2. credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (c.d. "art-bonus") (commi da 318 a 319)
 - 3. bonus alberghi (comma 320)
 - 4. modifiche alle agevolazioni per il settore cinematografico (commi da 331 a 334 e comma 336)
 - 5. fondo per il contrasto della povertà educativa minorile (commi da 392 a 395)
 - 6. zona franca della lombardia (commi da 445 a 453)
- CAPITOLO VI: ALTRE NOVITÀ**
- 1. visto di conformità infedele. sanzioni a carico caf (comma 957)

In particolare:

esclusione dall'Irap, in quanto nella fattispecie non sussiste il presupposto dell'autonoma organizzazione, dei **medici convenzionati** con strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di tali strutture, qualora da quell'attività percepiscano più del 75% del proprio reddito complessivo (con tale termine va inteso il solo reddito di lavoro autonomo prodotto dal medico, derivante sia dall'attività professionale esercitata presso la struttura ospedaliera sia dall'attività esercitata al di fuori della stessa).

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Circolare n. 20/E del 18.052016
(documento 108)**

IN GU IL DECRETO PART-TIME AI PENSIONANDI ULTRA 63^{ENNI}

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (serie generale n.115 del 18 maggio 2016) il decreto 7 aprile 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: *Incentivi al passaggio al lavoro part-time in prossimita' del pensionamento di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016).*

Consente ai **lavoratori dipendenti del settore privato (NON vale per il lavoratore pubblico!) a tempo indeterminato**, a seguito di un accordo con il datore di lavoro, di attivare su base volontaria il *part-time* con una riduzione dell'orario di lavoro tra il 40 ed il 60% dell'orario pieno.

L'opzione part time per gli ultimi tre anni di lavoro conviene soprattutto al dipendente che potrà, in questo modo contare su una retribuzione netta con il *part-time* pari a circa due terzi della somma che avrebbe percepito con il lavoro pieno per gli anni che lo separano dalla quiescenza.

In particolare, arrivato alla pensione potrà ricevere una pensione piena, senza penalizzazioni.

Il datore di lavoro pur dimezzando la retribuzione dovrà invece corrispondere la quota contributiva nella misura piena.

IN ALLEGATO A PARTE – MIN.LAVORO Decreto 7 aprile 2016 (documento 109)

INPS - NOTE SULLA REVERSIBILITA' AI FIGLI (mpe)

Aliquote per la reversibilità:

- coniuge solo: 60% (nell'Enpam 70%)
 - coniuge e un figlio: 80%
 - coniuge e due o più figli: 100%
- qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli:
- un figlio: 70%;
 - due figli: 80%;
 - tre o più figli: 100%.

Sono considerati studenti, ai fini della concessione della pensione ai superstiti, i figli superstiti che alla data di morte del dante causa:

- a) hanno un'età compresa tra i 18 e i 21 anni e frequentano la scuola media o professionale
- b) hanno un'età compresa tra 18 e 26 anni e risultano iscritti all'università o a scuole di livello universitario in un anno accademico compreso nella durata del corso di laurea.

Ricordiamo i cicli di istruzione:

- scuola dell'infanzia;
- primo ciclo di istruzione, suddiviso in scuola primaria della durata di 5 anni e scuola secondaria di primo grado, che dura 3 anni;
- secondo ciclo di istruzione, che si compone del sistema dell'istruzione secondaria superiore, della durata di 5 anni, e dell'istruzione e formazione professionale, con percorsi di durata triennale e quadriennale;
- università.

Qualora lo studente frequenti l'ultimo anno di corso, il termine dell'anno scolastico è :

- 30 giugno per la scuola secondaria di primo grado;
- 31 luglio per la scuola secondaria di secondo grado

Realizza la condizione d'iscrizione classificata "fuori corso" lo studente che non supera gli esami propedeutici, purché non siano stati superati nel complesso i limiti di durata del corso legale; non la realizza l'iscrizione classificata "in corso" quando tali limiti siano stati superati.

Cause di cessazione - Il diritto alla pensione ai figli superstiti cessa nei seguenti casi:

- per i figli minori, al compimento del 18° anno di età; per i figli studenti di scuola media o professionale che terminano o interrompono gli studi e comunque al compimento del 21° anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli studenti, il superamento del 21° anno di età e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;
- per i figli studenti universitari che terminano o interrompono gli anni del corso legale di laurea e comunque al compimento del 26° anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli universitari e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;
- per i figli inabili qualora venga meno lo stato di inabilità.

Ricordiamo che:

i figli studenti possono percepire piccoli redditi annuali derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa sia autonoma che dipendente senza vedersi sospesa la pensione ai superstiti.

Infatti il diritto al trattamento pensionistico si collega all'impossibilità dell'orfano studente di procurarsi un reddito in conseguenza della dedizione agli studi: pertanto, la prestazione di un lavoro retribuito come motivo di esclusione della quota di pensione non può riguardare attività lavorative precarie, saltuarie e con reddito minimo, ma solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione.

Corte Costituzionale sentenza n. 42 del 22-25 febbraio 1999

"la percezione di un piccolo reddito per attività lavorativa, pur venendo a migliorare la situazione economica dell'orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente; sicché la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quota di pensione di reversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto agli studi con deterioro trattamento dello studente, in contrasto con i principi di cui agli articoli 3, 4, 34, 35 della Costituzione".

Inps circolare n.185 del 18.11.2015

In assenza di una previsione legislativa, si considera non ostativo del diritto alla pensione ai superstiti lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall'assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30% (circa 8.490 euro).

Pertanto, in caso di attività retribuita che non pregiudica la prevalente qualifica di studente, il superstite ha l'onere di comunicare tempestivamente all'Istituto il reddito annuo presunto, nonché ogni variazione dello stesso. In caso di superamento del limite di cui sopra, le sedi procederanno all'immediata sospensione del trattamento pensionistico e al recupero delle somme indebitamente erogate nel corso dell'anno di riferimento. Si rammenta che, ai fini dell'accertamento della condizione reddituale di cui sopra, rilevano i soli redditi derivanti da qualsiasi attività di lavoro.

Vedi Circolare INPS n.185/2015 (documento allegato 048) e Brevia 13-2016

PENSIONI e PEREQUAZIONE – CONSIGLIO REGIONALE VENETO

fonte F. Abruzzo

Anche il Consiglio regionale del Veneto, dopo quello della Toscana, "impegna" unanime la Giunta regionale "a sollecitare il Governo ad intervenire rapidamente al fine di dare piena ed effettiva attuazione alla sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale, prevedendo, - a favore dei titolari di pensione colpiti dal blocco deciso dal Governo Monti -, l'integrale restituzione degli importi maturati e la ricostruzione del trattamento pensionistico, con effetti sugli importi degli assegni vita

natural durante, inclusa la rivalutazione sia per il biennio 2012-2013 sia per il triennio successivo 2014-2016".

**IN ALLEGATO A PARTE – MOZIONE CONSIGLIO REGIONALE VENETO
(documento 110)**